

N. 04803 /15 R.G. notizie di reato
N. 03627 /16 R. G. dibattimento
N. Reg. Esecuzione
N. Campione Penale

Sentenza N. 1461
del 29/03/2017

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO:

in _____ nato a _____ il _____, ivi residente
_____ , difeso di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di Genova,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato.

_____ nata a _____ il _____, residente in _____
_____ , difesa di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di
Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.

LIBERI ASSENTI

IMPUTATI

a) art. 5 del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 perché:
il _____ quale titolare della ditta individuale _____ la
_____ quale rappresentante legale pro-tempore della
società incorporante la ditta individuale _____ e in quanto tale co-
obbligata alla presentazione della dichiarazione I.V.A. per conto della predetta ditta,
al fine di evadere l'I.V.A., pur essendovi obbligati, omettevano di presentare la
dichiarazione relativa all'anno 2011, così realizzando un volume di affari pari a €
5.660.497 e un'evasione dell'I.V.A. pari a € 948.374,67
In Genova il 30-9-2012

b) art. 5 del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 perché:
_____ quale titolare della ditta individuale _____, al fine di
evadere le imposte dirette, pur essendovi obbligato, ometteva di presentare la
dichiarazione relativa all'anno 2011, così realizzando una base imponibile ai fini
IRPEF di € 7.475.158 e un'evasione dell'I.R.P.E.F. pari a € 3.207.488
In Genova il 30-9-2012

c) art. 5 del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 perché:

Depositata in Cancelleria
oggi 20/04/17

IL CANCELLIERE

Notificato estratto
contumacia addi

IL CANCELLIERE

Il
fatta scheda

IL CANCELLIERE

Passata in giudicato
addi

IL CANCELLIERE

quale titolare della ditta individuale , al fine di evadere le imposte dirette, pur essendovi obbligato, ometteva di presentare la dichiarazione relativa all'anno 2012, così realizzando una base imponibile ai fini IRPEF di € 2.253.833 e un'evasione dell'I.R.P.E.F. pari a € 962.318
In Genova il 30-9-2013

d) art. 10-bis del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 perché, quale titolare della ditta individuale , ometteva di versare all'Erario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare complessivo, nel periodo d'imposta 2011, di € 140.131,75
In Genova il 30 settembre 2012

e) art. 10-bis del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 perché, quale titolare della ditta individuale , ometteva di versare all'Erario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare complessivo, nel periodo d'imposta 2012, di € 58.727,09
In Genova il 30 settembre 2013

Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale per

CONCLUSIONI

IL P.M.:

chiede l'assoluzione dell'imputato dai reati sub d) ed e) "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Per i reati sub a), b) e c) chiede, ritenuta la continuazione tra i reati, la condanna a anni 1 e mesi 4 di reclusione. Per l'imputata chiede la condanna a anni 1 di reclusione.

IL DIFENSORE DEGLI IMPUTATI:

chiede l'assoluzione di "per non aver commesso il fatto" e di "perché il fatto non costituisce reato".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al dibattimento, svoltosi nell'assenza degli imputati, si è proceduto ad esame e controesame del funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Genova, redattore dell'avviso di accertamento, , ad esame e controesame del funzionario verbalizzante della Guardia di Finanza, , ad esame e controesame del consulente tecnico della difesa, e a lettura della documentazione agli atti (pv di constatazione 30.03.2015 e relativi allegati; relazione tecnica CT difesa prodotta all'udienza del 29.03.2017 e relativi allegati).

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il PM ha concluso domandando dichiararsi la penale responsabilità del in ordine ai reati contestatigli ai capi a), b) e c) della rubrica e, ritenuta la continuazione, la condanna alla pena della reclusione per anni 1 e mesi 4; dichiararsi la penale responsabilità della in ordine al reato contestatole e la condanna alla pena della reclusione per anni 1; assolvere il dai reati contestatigli ai capi d) ed e) della rubrica, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La difesa ha concluso domandando l'assoluzione della , per non aver commesso il fatto, e l'assoluzione del perché il fatto non costituisce reato.

Nell'istruttoria dibattimentale, è emerso quanto segue.

Il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, , ha riferito che il proprio ufficio ha accertato l'evasione delle imposte IRPEF e IVA a carico degli imputati sulla base di due verbali di constatazione della Guardia di Finanza, il primo, consistente nell'acquisizione di documentazione della ditta individuale del , il secondo, arricchito dalle indagini finanziarie.

Sulla base di tale documentazione, l'Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento a carico del , uno per il periodo di imposta 2011 e l'altro per il periodo di imposta 2012, periodi di imposta relativamente ai quali il aveva omesso di adempiere agli obblighi dichiarativi e aveva omesso di conservare le scritture obbligatorie ai fini tributari.

Peraltro, il teste ha precisato che l'accertamento per il 2012 ha riguardato solo l'IRPEF, atteso che l'azienda del , nel corso del 2012, è stata conferita in una società di nuova costituzione, la S.r.l., che avrebbe dovuto occuparsi degli adempimenti dichiarativi, ai fini IVA, anche relativamente all'azienda conferita.

Quanto ai contenuti dell'accertamento, per l'anno 2011, il teste ha riferito che, dalle fatture attive e passive rinvenute dalla Guardia di Finanza, l'ufficio ha accertato ricavi per vendite pari a € 2.291.634 ed elementi negativi "certi" per € 935.571. Dalle indagini finanziarie, sono emersi accrediti per € 3.368.862 e addebiti per € 2.750.232, ritenuti tutti non giustificati dall'Agenzia delle Entrate (mentre la Guardia di Finanza aveva ritenuto parzialmente giustificati, attraverso l'indicazione del solo beneficiario, una parte dei prelievi). Sicché, l'Agenzia delle Entrate ha quantificato in € 3.207.488 l'IRPEF evasa.

In ordine all'IVA, sulla base delle fatture attive e degli accrediti non giustificati, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto evasa l'IVA per € 948.374, conseguente ad un volume d'affari accertato in € 5.660.497.

Per l'anno 2012, il teste ha riferito che, dalle fatture attive e passive rinvenute dalla Guardia di Finanza, l'ufficio ha accertato ricavi per vendite pari a € 1.040.544 ed elementi negativi "certi"

per € 378.873. Dalle indagini finanziarie, sono emersi accreditati per € 982.980 e addebiti per € 609.181, ritenuti tutti non giustificati dall'Agenzia delle Entrate (mentre la Guardia di Finanza aveva ritenuto parzialmente giustificati, attraverso l'indicazione del solo beneficiario, una parte dei prelievi). Sicché, l'Agenzia delle Entrate ha quantificato in € 2.253.833 la base imponibile e in € 962.318 l'IRPEF evasa.

L'Agenzia delle Entrate non ha invece operato alcun accertamento IVA, stante l'intervenuto conferimento dell'azienda nella _____ in corso d'anno e i conseguenti trasferimenti degli obblighi dichiarativi in capo a questa.

Infine, il teste ha chiarito che, in ordine all'IVA, l'Ufficio non ha considerato in detrazione neppure l'IVA emergente dalle fatture passive rinvenute, attesa la mancata annotazione nelle scritture, mentre, per quanto concerne l'IRPEF, ha considerato quali elementi negativi di reddito solo i costi del personale.

Il Mar. Ord. _____, della Guardia di Finanza di _____, ha riferito in ordine ai controlli compiuti sul _____ e sulla _____ di cui era legale rappresentante la _____ in relazione al conferimento dell'azienda del _____ in quest'ultima società.

Il teste ha dichiarato che, nell'anno 2014, la Guardia di Finanza ha svolto una verifica fiscale a carico del _____, sia per l'omessa presentazione del modello 770, per l'anno di imposta 2009, sia per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e 770, per gli anni di imposta 2011 e 2012.

La verifica si è svolta in due fasi: nella prima, è stata acquisita la documentazione in possesso del _____, costituita dalle fatture attive e passive e dalle stampe dei registri e documenti, tenuti solo in modalità informatica; nella seconda, la verifica si è svolta acquisendo le movimentazioni dei c/c intestati all'imputato, con richiesta di giustificazione dei movimenti.

Attraverso queste verifiche, la Guardia di Finanza ha ritenuto accertati, per l'anno 2011, elementi positivi di reddito non dichiarati per € 7.249.606,20, mentre ha ritenuto che unici elementi negativi di reddito fossero le spese per personale per circa € 935.000, attesa la riscontrata promiscuità di utilizzo dei beni e servizi tra la ditta individuale del _____ e un'altra società avente locali attigui, rilevata mediante acquisizione di informazioni da dipendenti. Conseguentemente, gli operanti hanno accertato un reddito complessivo di circa € 6.314.000 e un IRPEF evasa pari a circa € 2.708.204.

Quanto ai redditi per l'anno 2012 e all'accertamento relativo all'IVA, il teste ha confermato il contenuto del Processo Verbale di Contestazione del 30.03.2015, acquisito sull'accordo delle parti, sulla cui base è stato emesso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Il teste ha precisato che il _____ in occasione delle verifiche, ha messo a disposizione la documentazione fiscale, che è stata acquisita dai verbalizzanti, comprensiva di numerose fatture passive, che però non sono state computate al fine dell'accertamento, perché non erano presenti i registri obbligatori.

All'esito dell'esame dei verbalizzanti, è stato acquisito il PVC del 30/03/2015, prodotto dal PM, e i relativi allegati, che dà parzialmente conto delle operazioni di verifica e di accertamento effettuate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, così come narrata dai testi escussi.

Il consulente tecnico dell'imputato, _____, ha illustrato la propria relazione depositata e la copiosa documentazione allegata ad essa, osservando che l'accertamento

di un'evasione così rilevante è dipeso dall'utilizzo delle presunzioni vigenti in ambito amministrativo.

In particolare, quanto all'accertamento dell'IVA per il periodo di imposta 2011, il consulente ha osservato che non sono state tenute in minimo conto le fatture passive, benché fossero state reperite, unitamente alle scritture (ancorché, queste ultime, conservate solo in forma digitale), ove erano registrate tutte le fatture attive e passive.

La mancata considerazione di tali fatture passive per un'asserita promiscuità dell'uso con altri soggetti, secondo il C.T., non è ragionevole, atteso che l'impresa del _____ produceva materiale plastico, donde, doveva necessariamente acquistare ingenti materiali per la produzione. Inoltre, non avendo il _____ giustificato i movimenti bancari, gli accrediti sono stati considerati come ricavi, in aggiunta a quelli emergenti dalle fatture, facendo uso di una presunzione tributaria, senza considerare che quegli accrediti si riferivano proprio alle fatture attive.

Il consulente ha riferito di aver individuato, nella propria relazione, la giustificazione di tali accrediti e, effettuando la liquidazione dell'IVA emergente dalle fatture attive e passive, ha riscontrato che non vi è stata alcuna evasione dell'IVA.

Quanto all'accertamento dell'IRPEF per gli anni 2011 e 2012, il consulente ha sostenuto che la base imponibile è stata erroneamente determinata dai funzionari attraverso la presunzione che sia gli accrediti che i prelevamenti emergenti dai movimenti in conto corrente e non giustificati costituissero elementi positivi di reddito. Parimenti, ha osservato che priva di ragionevole giustificazione sia stato ritenere, quali elementi negativi di reddito, esclusivamente le spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Quindi, il consulente ha riferito di aver offerto giustificazione documentale, nella propria relazione, di quasi tutte le operazioni risultanti dai movimenti dei conti correnti e di aver così rideterminato il reddito e la possibile imposta evasa, giungendo alla conclusione che, al più, il _____ ha evaso l'IRPEF, per gli anni in considerazione, in misura ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza penale.

All'esito dell'esame, è stata acquisita la relazione scritta e la copiosa documentazione allegata, in cui vi è l'esame analitico di tutte le movimentazioni bancarie dei conti correnti del _____, degli anni 2011 e 2012, con la produzione delle relative pezze documentali a giustificazione di ciascun movimento in entrata e in uscita (fatta eccezione solo per alcuni).

In particolare, nella relazione, chiarisce il consulente che gli accrediti in conto corrente – che l'ufficio ha sommato ai ricavi emergenti dalle fatture attive – non sono altro che i pagamenti relativi alle fatture attive e che presumere che gli accrediti non giustificati siano ricavi ha comportato una duplicazione dei ricavi (e degli elementi positivi di reddito).

Parimenti, in relazione all'IRPEF, reputare la non incidenza di gran parte dei costi e applicare la presunzione tributaria secondo la quale i prelevamenti ingiustificati costituiscono reddito ha condotto l'Ufficio ad accertare un imponibile estremamente elevato e non corrispondente alla realtà dei fatti.

Infine, il consulente ha esaminato le singole imputazioni, illustrando analiticamente come non si possa essere realizzato il superamento delle soglie di evasione di rilevanza penale

Tutto ciò premesso, merita osservare quanto segue.

Quanto alle imputazioni di cui ai capi a), b) e c) della rubrica, va evidenziato come le ipotesi

accusatorie non abbiano trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale.

La Guardia di Finanza, prima, e l'Agenzia delle Entrate, poi, hanno accertato le basi imponibili e le imposte evase ricorrendo ampiamente ai criteri presuntivi dettati dalle norme tributarie che, se certamente rilevano nell'ambito del procedimento tributario, non sono idonei, di per sé, a fondare una pronuncia di condanna in sede penale.

Nella specie, nessun ulteriore elemento è stato fornito onde corroborare le accuse che, è appena il caso di rammentarlo, vanno provate al di là di ogni ragionevole dubbio.

In particolare, si evidenzia che:

1) ai fini IVA, sulla base del solo silenzio degli odierni imputati, tutte le movimentazioni bancarie in entrata sui conti correnti della ditta del _____ sono state ritenute prive di giustificazione e sommate agli importi delle fatture rinvenute, onde ricostruire il valore d'affari e l'imposta evasa, senza tenere in minimo conto che, in considerevole misura, i movimenti in entrata sui conti correnti concernevano pagamenti di fatture dell'anno o di anni precedenti;

2) sempre ai fini IVA, pur essendo state rinvenute fatture passive per un rilevante importo e pur avendo ad oggetto, la ditta, la fabbricazione di materiali plastici, ciò che ragionevolmente necessita dell'acquisto di materie prime e servizi di un certo rilievo, irragionevolmente nessuna spesa è stata riconosciuta (e, quindi, nessuna IVA a credito è stata ritenuta sussistente), sulla base di un asserito uso promiscuo delle materie prime con altro soggetto, di cui non è stata fornita prova nel processo e che, comunque, avrebbe al più legittimato un abbattimento delle spese rinvenute nelle fatture, ma non certo la totale esclusione;

3) ai fini IRPEF, dal punto di vista degli elementi positivi di reddito, non solo è stata compiuta la censurata sommatoria dei ricavi emergenti dalle fatture e dei movimenti in entrata dei conti correnti, ma altresì sono stati considerati come elementi positivi di reddito gli addebiti bancari, giungendo irragionevolmente a considerare tutti i pagamenti eseguiti dalla ditta – verosimilmente, nella gran parte dei casi, per le spese documentate dalle fatture – quali elementi positivi di reddito, in totale assenza di elementi circa l'utilizzo di tali uscite bancarie ai fini della produzione di reddito "in nero";

4) sempre con riguardo all'IRPEF, non è stata riconosciuta alcuna componente negativa di reddito, se non quella costituita dalle spese per personale, pur in presenza delle fatture passive che davano conto degli acquisti di merce, giungendo all'irragionevole conclusione di un personale che fabbricava prodotti, senza che gli fossero forniti servizi e materie prime per produrli;

5) l'accertamento è stato compiuto prescindendo completamente dalle scritture, benché rinvenute, seppur solo in modalità informatica (mentre avrebbero dovuto essere stampate);

6) nel dibattimento, la difesa ha fornito una rilevante mole di documenti volta a giustificare pressoché tutti i movimenti bancari, e la gran parte di essi è ascrivibile a rapporti con clienti, fornitori e dipendenti. Non tutti questi documenti risultano idonei a confermare il corretto adempimento degli oneri tributari, ma, valutati complessivamente, sono tali da smentire le presunzioni svolte dagli operanti, quanto a soglie di punibilità del fatto (cfr., ad es. doc. 28 bis accr. E. 3.140/00 da Brew Service srl; doc. 109 versam. 14.06.2011 ass. circ. E. 80.000/00, e quant'altro).

Per tali ragioni, gli accertamenti operati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza non appaiono idonei a ricostruire il reddito e il volume d'affari effettivo degli imputati, nonché l'ammontare dell'IRPEF e dell'IVA evase negli anni in contestazione, con il grado di certezza richiesto nella presente sede.

Donde, in ordine alle imputazioni di cui ai capi a), b) e c) della rubrica, sia per l'inidoneità probatoria degli accertamenti operati, sia alla luce delle pur incomplete giustificazioni offerte dalla difesa, deve concludersi che non sia stata raggiunta la prova delle ipotesi accusatorie e, pertanto, gli imputati vanno assolti ex art. 530, co. 2, cpp, perché il fatto non sussiste.

Quanto ai capi d) ed e) della rubrica, il D. Lgs. 158/2015 ha elevato a € 150.000,00 la soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute, sicché, deve pacificamente pervenirsi a pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto.

Esigenze di gestione del ruolo impongono di individuare in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, co. 3, cpp.

**PQM
IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

- visto l'art. 530 cpp;

A S S O L V E

dai reati rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.

- visto l'art. 544, c 3, cpp;

indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Genova, 29/03/2017

IL GIUDICE
Mario Panicucci

Minuta redatta dal MOT Fabio Peloso

IL CANCELLIERE
(Dott. Maria VACCONE)